

Formazione Generale e Specifica per Lavoratori	
Riferimento normativo	Art. 37 D.lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo 21/12/2011 rep. 221 Linee applicative 25/07/2012 Accordo 07/07/2016 rep. 128 DGR n. 17-4345 del 12/12/2016
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto NB: Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Quando deve essere effettuata la formazione	a) alla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro); b) al trasferimento o cambiamento di mansioni; c) all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, o nuove tecnologie o nuove sostanze e preparati pericolosi.
Durata minima dei corsi	<ul style="list-style-type: none"> • Form. Generale: 4 h per tutti i settori ateco; a cui va aggiunta la • Form. Specifica: 4h R basso*; 8 h R medio*; 12 h R alto* * Secondo tabelle specifiche
Valutazione apprendimento	Non prevista. Solo test di verifica apprendimento
Validità credito formativo	<ul style="list-style-type: none"> • Permanente per la formazione generale • Per la formazione specifica il credito è da valutare di volta in volta a seconda dei settori Ateco delle imprese di provenienza e di arrivo.
Aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti e 3 i livelli di rischio
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Formazione già effettuata al 11 gennaio 2012 nel rispetto delle normative previgenti e delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro – comprovata dal D.d.L.